

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 agosto 2003 (GU n. 192 del 20-8-2003)

Adeguamento degli impieghi di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cartap relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali in applicazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, che riporta l'elenco delle sostanze attive che non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento che stabilisce la non iscrizione della sostanza attiva cartap nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'allegato II del citato regolamento, che riporta l'elenco di alcune sostanze attive per le quali gli Stati membri possono mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;

Visto il successivo regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003 che sostituisce l'allegato II del sopra citato regolamento (CE) n. 2076/2002 al fine di ampliare gli usi riconosciuti essenziali;

Considerato che il citato regolamento (CE) 2076/2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2003, consente all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di cartap per il controllo di organismi nocivi su pomacee, drupacee, pomodoro, melanzana, peperone, melone, zucchini, piante ornamentali (usi essenziali in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative;

Considerato che i regolamenti sopra citati consentono di mantenere alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su pomacee, drupacee, pomodoro, melanzana, peperone, melone, zucchini, piante ornamentali (usi essenziali);

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su pomacee, drupacee, pomodoro, melanzana, peperone, melone, zucchini, piante ornamentali (usi essenziali) avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli gia' autorizzati;

Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto e' fissato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002;

Considerato altresì che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano anche impieghi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, e' fissato al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 3, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le

successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono confermate fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cartap riportati in allegato al presente decreto, limitatamente al solo impiego su pomacee, drupacee, pomodoro, melanzana, peperone, melone, zucchini, piante ornamentali (usi essenziali) e in conformita' alle nuove condizioni di impiego indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto.

Art. 2.

1. E' fissato al 31 dicembre 2007 il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti cartap riportati in allegato al presente decreto.

2. Il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati in allegato e confezionati con l'etichetta precedentemente autorizzata e' confermato al 31 dicembre 2003.

Art. 3.

1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte, in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2003 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2003

p. Il direttore generale: Aulenta

Allegato

PRODOTTI A BASE DI CARTAP LE CUI AUTORIZZAZIONI
SONO CONFERMATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE
ALL'IMPIEGO SU POMACEE, DRUPACEE, POMODORO, MELANZANA,
PEPERONE, MELONE, ZUCCHINO, PIANTE ORNAMENTALI
(USI ESSENZIALI)

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa	Usi essenziali autorizzati
				pomacee (melo, pero), drupacee (pesco, susino, albicocco), pomodoro, melanzana, peperone, melone, zucchini, piante

SANVEX SG |010053 |31/05/1999|Sipcam S.p.a.|ornamentali

Vedere allegato di pag. 19 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

SANVEX SG

Insetticida granulare solubile

Composizione:

- Cartap puro g. 20
- Coformulanti: quanto basta a g. 100

**ATTENZIONE MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 10053 del 31.05.99 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:

SIPCAM S.p.A. - Salcrano sul Lambro (Lodi)

Taglie: g. 100-200-500 Kg. 1-5-10-25

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME DI SICUREZZA

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa, non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Da non applicare con mezzi aerei. Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: rash cutaneo, intossicazione lieve: nausea, tremori, scialorrea; intossicazione media: contrazioni cloniche ed occasionalmente toniche; intossicazione grave: dispnea e miosi.

Terapia: atropina.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto agisce per contatto e per ingestione e si impiega alla prima comparsa dei fitofagi ripetendo i trattamenti ad opportuni intervalli secondo l'intensità dell'infestazione.

MELO, PERO

- contro i Minatori fogliari del Melo e del Pero (*Lithocolletis*, *Cemistoma*, *Nepticula*): intervenire sulle generazioni dannose all'inizio dello sviluppo delle larve entro le foglie alla dose di 150-200 g/hl di acqua irrorati con pompe a volume normale. Ripetere eventualmente il trattamento a distanza di 8-10 giorni.

DRUPACEE (Pescio, Susino, Albicocco)

- contro i minatori fogliari: intervenire sulle generazioni dannose all'inizio dello sviluppo delle larve entro le foglie alla dose di 150-200 g/hl di acqua irrorati con pompe a volume normale. Ripetere eventualmente il trattamento a distanza di 8-10 giorni.

ORTAGGI (Pomodoro, Melanzana, Melone, Zucchini, Peperone)

- contro Ditteri, Lepidotteri, Coleotteri e Tentredini: intervenire sulle generazioni dannose all'inizio dello sviluppo delle larve entro le foglie alla dose di 170-220 g/hl di acqua irrorati con pompe a volume normale. Trattare con vegetazione asciutta ed in ore in cui la poltiglia si asciuga rapidamente. Ripetere eventualmente il trattamento a distanza di 8-10 giorni.

PIANTE ORNAMENTALI

- contro Ditteri, Lepidotteri, Coleotteri e Tentredini: intervenire sulle generazioni dannose all'inizio dello sviluppo delle larve entro le foglie alla dose di 170-220 g/hl di acqua irrorati con pompe a volume normale. Trattare con vegetazione asciutta ed in ore in cui la poltiglia si asciuga rapidamente. Ripetere eventualmente il trattamento a distanza di 8-10 giorni.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Preparazione della poltiglia:

sciogliere il prodotto nel totale quantitativo di acqua agitando con cura.

Compatibilità:

il prodotto non può essere associato alla Poltiglia Bordolese e alle miscele alcaline.

Fitotossicità:

visto l'elevato numero delle specie e cultivar da trattare ed i numerosi prodotti miscelabili è consigliabile effettuare un saggio su piccole superfici prima dell'impiego su larga scala.

Rischi di nocività:

non irrorare in fioritura perchè tossico per le api e gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti:

- 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, susino;
- 7 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, melone, zucchini, peperone;
- 20 giorni prima della raccolta per pesco, albicocco.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI